

Erogazioni liberali

Le erogazioni liberali sono liberalità in denaro a favore del settore pubblico o del settore privato no profit che possono costituire fiscalmente, a secondo della tipologia del soggetto erogatore oneri deducibili dal reddito (imprese) o oneri detraibili dall'imposta sul reddito (persone fisiche e enti non commerciali)

L'art. 15, comma 1, lettera h), del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (D.P.R. 917/1986) stabilisce la detrazione d'imposta del 19% per le persone fisiche e gli enti non commerciali che effettuano erogazioni liberali a favore di attività intese a promuovere iniziative in campo artistico e culturale.

Per avere diritto allo sgravio fiscale è necessario rispettare la seguente procedura al fine di permettere agli Uffici territoriali MiBAC il rilascio della certificazione.

La certificazione degli oneri soggetti a detrazione viene rilasciata dagli Uffici territoriali competenti (Soprintendenza, Archivi e Biblioteche) del Ministero per beni e le attività culturali dopo che i soggetti erogatori hanno stipulato una convenzione o un accordo con il soggetto beneficiario.

Fase preliminare

1. Il beneficiario presenta istanza autorizzativa secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio¹.
2. Ottenuta l'autorizzazione ad eseguire i lavori è necessaria la stipula di un accordo o convenzione tra Ente erogante e beneficiario.
3. Viene presentata all'Ufficio territoriale competente (Soprintendenza, Archivi e Biblioteche), unitamente ad una lettera di accompagnamento che descriva mittente e destinatario del fascicolo (per ogni procedimento!), la seguente documentazione:
 - a. copia della convenzione o accordo (siglato dai contraenti), che descriva l'obiettivo e i contenuti dell'intervento, i tempi d'attuazione dell'iniziativa, il costo e l'ammontare in percentuale del valore del contributo erogato²;
 - b. relazione tecnica dell'intervento con un preventivo di spesa (completo di tutti i dati) regolarmente firmato dal soggetto che eseguirà l'intervento (se il preventivo è correlato ad una forma di relazione tecnica, ad esempio capitolato di spesa, composto di più pagine, è necessario aggiungere un quadro riepilogativo, anch'esso debitamente firmato, possibilmente su una pagina che riassume i dati economici e tecnici dell'intervento). In caso di beni mobili e di superfici decorate di beni architettonici è necessario che i restauratori siano inseriti negli elenchi approvati con Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca n. 183 del 21.12.2018 e n. 192 del 28 dicembre 2018.

1 Nello spirito dell'art. 31 comma 2 del Codice dei beni culturali, pur dedicato agli *Interventi finanziari del Ministero* e ai *Contributi conto interesse*, si valuta necessario presentare, in sede di istanza autorizzativa art. 21, comma 4, una richiesta formulata attraverso un elenco numerato con descrizioni chiare e sintetiche, tesa a definire quali interventi o lavorazioni siano "dedicate alla tutela del bene" e quindi soggetti ad agevolazioni fiscali. Le descrizioni degli interventi e delle lavorazioni dovranno coincidere con quelle delle fatture successivamente presentate in fase di richiesta di valutazione inerente agli "sgravi" fiscali.

2 Deve essere stipulata una convenzione in forma scritta, se il beneficiario dell'erogazione è una Amministrazione, un Ente o una Istituzione pubblica.

Deve essere stipulato un accordo scritto, se il beneficiario dell'erogazione è una persona giuridica privata senza scopo di lucro, comprovante la volontà di realizzare l'iniziativa culturale e di voler contribuire al sostegno finanziario beneficiando degli sgravi connessi.

4. L'Ufficio competente, valutata l'ammissibilità, trasmette le proprie considerazioni circa l'ammissibilità della spesa.

Fase conclusiva

5. Alla conclusione dell'intervento o di parti di esso, l'Ente erogante presenta, al fine dell'ottenimento dell'agevolazione fiscale, i seguenti documenti:

a. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) che specifichi, tra l'altro, l'oggetto dell'intervento, i riferimenti alla convenzione, gli estremi del provvedimento di tutela sussistente per il bene in oggetto, i dati inerenti all'autorizzazione art. 21, comma 4, (n. di protocollo, ecc.), l'ammontare delle spese sostenute e quello del contributo ricevuto;

b. le fatture di spesa relative (le fatture di spesa vengono fornite per la gestione dei controlli a campione previsti dalla normativa vigente).

6. L'autocertificazione vidimata e siglata dal Soprintendente, a seguito delle debite verifiche, viene trasmessa all'Ente erogante, unitamente al parere relativo alla regolarità della prassi; detta documentazione permette di accedere allo "sgravio".

7. Al termine dei lavori, in ogni caso, il beneficiario, anche tramite l'Ente erogatore, è tenuto a fornire la documentazione tecnica richiesta in fase di autorizzazione e la certificazione di regolare esecuzione.